

Requisiti del RSPP: rilevante una presenza adeguata in azienda, non l'inquadramento contrattuale

10 Novembre 2014

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo unico sulla sicurezza), ha risposto a un quesito in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 31, comma 6, del Testo Unico sulla Sicurezza, concernente **il servizio di prevenzione e protezione**.

In particolare, il quesito è volto a chiarire se, in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui al suddetto articolo 31, comma 6 - **il Responsabile del servizio debba necessariamente essere un dipendente del datore di lavoro**, o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.

La Commissione ha puntualizzato che il decreto-legge n. 69/2013, come convertito in legge, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione **prioritariamente all'interno**; il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di legge.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si considera **interno** quando - **a prescindere dalla tipologia contrattuale** che lo lega al datore di lavoro - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, in relazione alle dimensioni e alle specificità dell'azienda.

Pertanto, è cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti contrattuali e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

In questo senso, **il termine "interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "dipendente"**, ma **deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata** per lo svolgimento della propria attività.

In allegato il testo dell'interpello.

[18231-Interpello 24-2014.pdf](#) [Apri](#)